

proposta di legge n. 255

a iniziativa dei Consiglieri Marangoni, Ortenzi, Trenta,
Brini, Bugaro, Ciriaci, Foschi, Silvetti

presentata in data 5 ottobre 2012

—————

TEST ANTIDROGA PER I CONSIGLIERI
E GLI ASSESSORI DELLA REGIONE MARCHE

—————

Signori Consiglieri,

l'uso di sostanze stupefacenti è esteso a una rilevante parte della popolazione italiana. Con l'espressione droga si indica qualsiasi sostanza, sintetica o naturale, la cui assunzione provoca una modificazione della coscienza e della percezione dell'umore.

Le sostanze stupefacenti sono pericolose per la salute dei cittadini perché provocano danni gravissimi, anche irreversibili, soprattutto nei giovani.

La droga crea dipendenza e può essere causa di comportamenti violenti: ne sono esempio molti degli incidenti mortali che avvengono sulle nostre strade, e, talvolta anche alcuni dei delitti comuni, dentro e fuori le mura domestiche.

Il d.lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e la legge 120/2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) stabiliscono che l'assunzione di sostanze stupefacenti comporta un rischio sia per il lavoratore che per soggetti terzi.

In conseguenza di ciò molti professionisti, come piloti di aereo e autisti di mezzi pubblici, sono già oggi sottoposti a verifiche obbligatorie.

A nostro parere l'obbligatorietà del test antidroga così come è applicato ai piloti dell'aviazione civile, che hanno la responsabilità della vita di numerose persone ogni volta che sono alla guida di un aereo, andrebbe esteso anche a coloro che sono per così dire i 'piloti' dell'amministrazione pubblica, che gestiscono la cosa pubblica e la vita dell'intera popolazione di un territorio.

Questo compito comporta un alto grado di responsabilità non solo politica, ma anche morale. Sarebbe un bell'esempio di comportamento e di trasparenza per i nostri elettori e per i nostri giovani dimostrare di essere degni della loro fiducia e di affrontare il nostro mandato nel pieno delle nostre facoltà mentali e morali.

Per questo ritengo che i controlli antidroga debbano essere previsti soprattutto per coloro che hanno la responsabilità di assumere decisioni nell'interesse generale della collettività.

L'ordinamento italiano ancora non prevede

una norma al riguardo: già nel 2006 fu proposta una legge che rendeva obbligatorio il test per i parlamentari voluta dall'UDC e sottoscritta da 89 parlamentari di UDC, AN e Forza Italia, ma il provvedimento fu bocciato in Commissione affari costituzionali della Camera dalla maggioranza di governo dell'epoca. In seguito, nel novembre 2009, è stata promossa da Carlo Giovanardi un'iniziativa che prevedeva il test antidroga su base volontaria per i parlamentari. Se ne sono presentati 232: ma è stato, in un certo senso, il segnale che qualcosa si muove, che qualcuno è sensibile a queste problematiche.

Pertanto, con questa proposta di legge si intende dare un segnale a livello regionale che i tempi sono maturi per una normativa anche a livello nazionale.

La presente proposta di legge è composta da cinque articoli.

L'articolo 1 fissa le finalità e gli obiettivi della legge, tesa a tutelare da una parte la salute di tutti i cittadini, in questo caso gli stessi Consiglieri e componenti della Giunta, e dall'altra a garantire agli elettori che gli amministratori della cosa pubblica siano nel pieno delle loro facoltà mentali e morali nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 2 esplicita le modalità di svolgimento del test antidroga affidandone la procedura ad una struttura sanitaria pubblica regionale, preventivamente identificata e autorizzata. Nel caso che il test risulti positivo, l'esame potrà essere ripetuto entro trentasei ore presso la stessa struttura o presso altro centro autorizzato. Nel caso di discordanza dei risultati il test dovrà essere effettuato presso il Laboratorio dell'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 3 specifica gli effetti, cioè le conseguenze, dell'esito positivo al test per due volte consecutive: la decadenza immediata dalla carica ricoperta dal politico eletto e l'impossibilità di ricandidarsi a tutti i livelli delle consultazioni elettorali per i successivi cinque anni.

L'articolo 4 definisce le norme finanziarie.

L'articolo 5 stabilisce che la presente legge regionale entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 1*(Finalità e obiettivi)*

1. La Regione Marche condanna la cultura e l'utilizzo delle sostanze stupefacenti, pericolose per la salute del cittadino, causa di danni gravissimi quando non irreversibili, soprattutto nei giovani. La droga crea dipendenza e può essere causa di comportamenti sconsiderati o violenti, compromettendo la capacità di attenzione vigile dei soggetti che la assumono.

2. I danni causati alle persone che fanno uso di stupefacenti si ripercuotono anche sulla collettività che la Regione Marche intende tutelare.

3. La Regione Marche prevede il test antidroga obbligatorio per i Consiglieri regionali e per tutti i componenti della Giunta regionale della Regione Marche. Tale test sarà condizione per l'effettivo esercizio della carica ricoperta.

4. Il test sarà obbligatoriamente svolto entro una settimana dall'avvenuta proclamazione dei risultati elettorali e, successivamente, annualmente, senza nessun preavviso.

5. L'esame tossicologico, da effettuarsi con modalità da definire, è finalizzato a verificare se nella persona eletta, sottoposta all'esame, siano evidenziabili tracce di sostanze stupefacenti. L'assunzione di droga infatti comporta una distribuzione nei fluidi e nei tessuti corporei e, quindi, la presenza per un certo periodo di tempo della sostanza assunta.

Art. 2*(Modalità di svolgimento del test antidroga)*

1. L'intera procedura di prelievo, stoccaggio, esame e trasferimento dei campioni presso i laboratori di analisi verrà svolta da personale sanitario specializzato appartenente ad una struttura pubblica regionale preventivamente identificata e autorizzata.

2. Il soggetto che verrà trovato positivo agli esami tossicologici potrà ripetere il test entro trentasei ore presso la stessa struttura o presso altro centro autorizzato. In caso di discordanza dei risultati, dovrà essere effettuato un ulteriore test presso il laboratorio dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3*(Effetti)*

1. I Consiglieri e gli Assessori regionali risultati positivi per due volte consecutive al test di cui alla presente legge, con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche decadono immediatamente dalla loro carica e dalle loro funzioni, perdendo i relativi emolumenti.

2. Coloro che risulteranno positivi al test non potranno ricandidarsi negli organi legislativi e consiliari locali, regionali, statali ed europei per almeno un periodo di cinque anni.

3. La ricandidatura sarà vincolata al superamento di almeno tre test tossicologici eseguiti a distanza di almeno un anno l'uno dall'altro. Per l'ammissione alle elezioni tutti i test eseguiti dovranno risultare negativi.

4. La Regione Marche si impegna a modificare la legge elettorale introducendo l'incompatibilità prevista dalla presente legge.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2013, l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a decorrere dall'anno 2013 nella UPB 52815, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire, ai fini della gestione, nello stato di previsione del Programma Operativo annuale (POA).

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.